



CITTÀ DI RIPOSTO

P. IVA n. 00222970873

Città Metropolitana di Catania

S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD

(Società per la Regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti)

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFERENZIATI, ED ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI RIPOSTO. ANNUALITA' 2024 -2031

*“Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
23giugno 2022”*

CUP n. H31E24000100004

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Gruppo di Progettazione:

geom. Giuseppe Messina
geom. Francesco Sorbello
dott. Rosario Messina

in collaborazione con il D.E.C.
Ing. Giuseppe Tornatore

Il R.U.P.:

Approvazioni

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO ATTUATIVO

Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, ED ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE NEL COMUNE DI RIPOSTO, DELLA SRR “CATANIA PROVINCIA NORD”, ANNUALITA' 2024-2031.

DURATA anni 7 (sette)

C.U.P.: H31E24000100004

C.I.G.: _____

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 Definizioni	6
Articolo 2 Oggetto e finalità	6
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	7
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato	7
Articolo 5 Durata dell'affidamento	9
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	9
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale	9
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	10
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	10
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	11
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	11
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	12
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	12
Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	12
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	12
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	13
Articolo 14 Ulteriori obblighi del Comune	13
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore	13
Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	14
Articolo 16 Obblighi del Gestore	14
Articolo 17 Programma di controlli	14
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	15
Titolo VI PENALI E SANZIONI	15
Articolo 19 Penali	15
Articolo 20 Sanzioni	16
Articolo 21 Condizioni di risoluzione	16
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO	16
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	16
Articolo 23 Trattamento del personale	17
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI	17
Articolo 24 Garanzie	17
Articolo 25 Assicurazioni	18
Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	18
Art. 27 Trattamento dei dati	18
Art. 28 Foro competente	18
Art. 29 Oneri fiscali e spese contrattuali	19
Art. 30 Clausola finale	19
Articolo 31 Allegati	19

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di, in
....., nella residenza municipale del Comune di Riposto in via Archimede n. 125
dinanzi me dott., Segretario Comunale Generale del Comune di Riposto (CT),

sono presenti:

1) Il Sig. nato a il, domiciliato presso il Comune di cui
appresso, che interviene nella qualità di del Comune di, con
sede in, codice fiscale/partita IVA, nominato
con determina sindacale n..... del, di seguito “Comune”, da una parte;

2) la ditta ".....", con sede a in via
..... n., società costituita in, capitale sociale
deliberato per euro versato per euro, codice fiscale, partita Iva e
numero di iscrizione presso il Registro Imprese di
....., e n..... del Rea, pec
dichiarata, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig.
..... nato a il e residente a
....., via n., munita degli occorrenti poteri in forza di statuto; di
seguito “Gestore”, dall'altra parte;

I suddetti componenti, dell'identità personale dei quali sono certo, con il presente atto,

VISTI

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
- le Disposizioni del Codice Civile art. 1655-1677;
- la L.R. n. 9/2010 e ss. mm. e ii.;
- lo Statuto Sociale della SRR *Catania Provincia Nord*;

CONSIDERATO

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti SRR *Catania Provincia Nord* è la società consortile di capitali costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss. mm. e ii.;
- che la SRR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art. 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006;
- che, con documentazione agli atti della SRR, il Comune di Riposto ha comunicato l'impegno ad apporre le somme del piano costi e ricavi nel redigendo bilancio di previsione anni / al fine di garantire lo svolgimento del servizio di R.S.U. e la copertura finanziaria della gara in oggetto;
- che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. la SRR *Catania Provincia Nord* con Determina a contrarre n. del, ha indetto procedura di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di

igiene pubblica nel Comune di “SRR CATANIA PROVINCIA NORD S.C.P.A.”
così come da Bando e Disciplinare di Gara.

- che ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., in data con nota prot.
la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici per l’affidamento di lavori e servizi di
architettura e ingegneria - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento
Regionale Tecnico (DRT), di seguito denominata, per brevità, “CUC della Regione Siciliana - DRT”,
che si avvale dell’Ufficio Regionale di Committenza (URC), ha aggiudicato la gara d’appalto per
l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica” nel Comune di Riposto, CIG:
....., per l’importo totale di euro 11.697.458,38 iva esclusa, di cui 350.923,75 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la proposta di aggiudicazione del RUP, prot. n. del ;
- che in data il Consiglio di Amministrazione della “SRR Catania Provincia Nord” ha deliberato
l’approvazione della proposta di aggiudicazione del RUP del ;
- che la Gara d’Appalto non impegna economicamente e quindi finanziariamente la “SRR Catania
Provincia Nord”, in quanto l’affidamento viene effettuato in nome e per conto del Comune consorziato
così come previsto dall’art. 15, comma 1, della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- che il R.U.P., , nella determina del ha preso atto che la ditta
aggiudicataria definitiva del servizio è l’Impresa o Società , Partita IVA con sede
Legale in Via , Partita Iva ,
R.E.A....., ed ha effettuato i controlli di rito propedeutici alla sottoscrizione del contratto
Normativo e dei contratti attuativi;
- che il RUP in data , ha richiesto le “Informazioni antimafia” di cui all’articolo 91 del
decreto legislativo 06.09.2011 n. 159 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia,
con esito **oppure** che a tutt’oggi, non sono pervenute le relative
“Informazioni”, per cui essendo trascorsi trenta giorni dalla richiesta si può procedere alla stipulazione
del contratto sotto condizione risolutiva così come previsto dall’art. 92 comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
- che il Contratto normativo sottoscritto tra la SRR Catania Provincia Nord e il Gestore dell’Appalto,
definisce la disciplina normativa e contrattuale del Contratto di appalto attuativo che regolano le
modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di;
- che il Contratto di appalto attuativo viene, quindi, stipulato tra il Comune ed il Gestore nel rispetto dei
contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto, del Disciplinare di Gara e del Progetto Tecnico offerto dalla
aggiudicataria in sede di gara;
- che in data , con atto ricevuto da me notaio, registrato a il
al n., è stato sottoscritto il Contratto normativo tra la SRR Catania Provincia Nord e la
ditta , aggiudicataria del servizio;

VISTE le sopracitate considerazioni, che fanno parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula
quanto segue:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:
 - **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
 - **Parti** sono il **Comune di** e la **ditta**, gestore del servizio, che sottoscrivono il presente contratto;
 - **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 2 Oggetto e finalità

1. Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'esecuzione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Riposto comprendente in particolare "le attività di spazzamento, raccolta e trasporto agli impianti di destino finale, di smaltimento e/o trattamento e recupero, dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica" secondo le modalità previste dal Disciplinare Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dal Progetto Tecnico offerto dalla aggiudicataria in sede di gara, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente. Il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 giugno 2022 (Criteri Ambientali Minimi).
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
 - a) Adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
 - a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dalla SRR e dal Comune in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dalla SRR e dal Comune e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di

pianificazione;

- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo procedura ad evidenza pubblica con gara bandita dalla SRR *Catania Provincia Nord* ai sensi dell'art. 15 della l.r. 9/2010 con sottoscrizione del Contratto normativo da cui il presente Contratto di servizio discende.

Articolo 4

Perimetro del Servizio affidato

1. I servizi oggetto del presente contratto, sono ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 178, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.
Tutti i servizi affidati con il presente contratto, essendo a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali ed indispensabili, non possono essere sospesi o abbandonati per nessun motivo tranne i casi di forza maggiore. Al Gestore è affidato in esclusiva il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI:

INDAGINI TERRITORIALI,

DATABASE UTENZE

ATTREZZATURE

Raccolta differenziata "SECCO RESIDUALE"

Raccolta differenziata "UMIDO"

Raccolta differenziata "PLASTICA E LATTINE;

Raccolta differenziata "CARTA E CARTONE e IMBALLAGGI IN CARTONE"

Raccolta differenziata "IMBALLAGGI IN VETRO;

Raccolta differenziata "TESSILI SANITARI, PANNOLINI E PANNOLONI"

Raccolta differenziata "CASSETTE IN LEGNO;

Raccolta differenziata su prenotazione "INGOMBRANTI E R.A.E.E;

Raccolta differenziata su prenotazione "SFALCI E POTATURE;

SERVIZI DI RACCOLTA COMPLEMENTARI:

Raccolta differenziata "RIFIUTI URBANI EX R.U.P."

Raccolta e trasporto "RIFIUTI ABBANDONATI";

Raccolta differenziata “CARCASSE PICCOLI ANIMALI”

Gestione dell'ECOCENTRO COMUNAL;

SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO:

SPAZZAMENTO MANUALE, DISERBO STRADE E MARCIAPIEDI

SPAZZAMENTO MISTO/MECCANIZZATO

LAVAGGIO STRADAL.

SERVIZI COMPLEMENTARI DI PULIZIA DEL TERRITORIO:

PULIZIA E SPURGO CADITOIE E FOGNOLI STRADALI

GESTIONE DEI CESTINI PORTA RIFIUTI

PULIZIA IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ, MANIFESTAZIONI, RICORRENZE E MERCATI RIONALI

PRONTO INTERVENTO e REPERIBILITÀ

DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DEBLATTIZZAZIONE

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI:

Attività di SENSIBILIZZAZIONE ed INFORMAZIONE (Piano di Comunicazione)

Sistema di GESTIONE INFORMATIZZATA del servizio di igiene urbana

Attivazione SITO WEB ed APP per smartphone

Per l'esecuzione dei superiori servizi nel Comune di Riposto, oggetto del presente Contratto di servizio, si farà specifico riferimento al Disciplinare Tecnico e dagli altri elaborati di gara, nonché dall'Offerta Tecnica migliorativa presentata dalla Ditta in fase di Gara.

Tutti i servizi proposti nell'offerta Tecnica migliorativa che prevedono prestazioni inserite all'interno dei servizi di cui sopra, saranno resi dal Gestore senza nessun onere aggiuntivo per il Comune.

Il Comune si riserva la facoltà, ove lo ritenesse conveniente, di affidare alla ditta aggiudicataria della gara ulteriori servizi non esplicitamente contenuti nel disciplinare tecnico che si rendessero necessari nel corso di validità del Contratto e non prevedibili al momento della gara, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio del Comune di Riposto.
4. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento inerenti alle diverse fasi di organizzazione ed esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stesso, alla fornitura ed allestimento di tutti i materiali, all'approntamento ed impiego di tutti i mezzi d'opera e di tutte le attrezzature, alla conduzione e gestione della logistica e dei Centri di Raccolta, che dovranno avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di esecuzione di pubblici servizi, incluse quelle relative alla prevenzione degli infortuni, alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, alla salvaguardia dell'igiene, salute ed incolumità pubbliche.
5. Oltre i servizi previsti dal disciplinare tecnico, dagli altri documenti di gara e quelli di cui all'offerta

tecnica migliorativa, il Gestore dovrà svolgere, se commissionati dal Comune, i servizi “a richiesta” che sono i servizi specifici che l'Amministrazione Comunale può richiedere quale potenziamento del servizio a base di gara, configurabili come complementari e aggiuntivi o di altri servizi non previsti.

6. Il Comune verificherà annualmente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, applicherà le penalità di cui all'art. 19 del presente Contratto di servizio.

Articolo 5

Durata dell'affidamento

1. Il presente contratto ha durata di sette anni con decorrenza dalla data di avvio del servizio, secondo quanto riportato nel verbale di consegna del servizio stipulato tra il Comune di Riposto e la Ditta , in data , e termina in data..... .
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
 - b) Mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
 - c) Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti;
 - d) per il periodo necessario allo svolgimento della nuova gara e fino al subentro del successivo Gestore.

Titolo II

CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6

Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.
Il valore economico dell'appalto, comprensivo dei servizi a base di gara e di quelli di cui all'offerta tecnica è pari ad € _____ IVA esclusa, di cui euro 84.140,82 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso.
Il Gestore acquisisce l'obbligo di eseguire le integrazioni disposte dal Comune, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità se non quelle offerte in sede di gara. Il contratto d'appalto sarà soggetto all'art. 26 “*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*” del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. concernente “*Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e successive modifiche ed integrazioni.

[INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO] da PEF Affidamento prodotto dalla Ditta

2. Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico del Comune.
Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico del Comune.
I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte con i Consorzi di filiera o recuperatori privati, spettano al Comune. Resta salvo quanto previsto dagli art. 4, 7 e 8 del disciplinare tecnico in termini di obiettivi e meccanismo di incentivo (premiabilità/penalità)
3. Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore come descritto dal disciplinare tecnico.
4. Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio.
L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi, o più di essi anche congiuntamente:
 - omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
 - mancato rispetto della tempistica di consegna dei rapporti di cui all'art.39 del disciplinare tecnico.L'eventuale ritardo nel pagamento delle rate di corrispettivo non fa sorgere diritti all'abbandono od alla riduzione dei servizi appaltati.
5. In applicazione della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., concernente il “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine il Gestore sarà tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Il Gestore dovrà comunicare ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

Articolo 7

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

1. Il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.
2. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo comma 26.2 e dell'art. 23 del disciplinare tecnico.

Articolo 8

Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
2. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
3. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata dell'affidamento.
2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:
 - a) Il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Comune;
 - b) il Comune, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo verificandone la completezza, la coerenza e la congruità e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - c) il Comune adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
3. Il Comune assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la

proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
 - a) La revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) La modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

1. Il Comune decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette alla SRR la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
2. La SRR valuta la proposta di riequilibrio e, se necessario, richiede chiarimenti e/o integrazioni al Comune. Se la SRR approva la proposta di riequilibrio la trasmette all'Autorità.
3. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dalla SRR nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III

QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

1. Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente. **La Ditta deve produrre la nuova Carta della Qualità ex delibera 15/2022 con tutti i servizi previsti nel disciplinare tecnico.**
2. Le Parti danno atto delle possibili variazioni relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento per passare dall'attuale schema regolatorio ai successivi.

3. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Titolo IV

ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi del Comune

1. Il Comune è obbligato a:
 - a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

1. Il Gestore è obbligato a:
 - a) Conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati nel disciplinare tecnico ed integrati con quelli presenti nell'offerta tecnica migliorativa proposta dalla Ditta;
 - b) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel disciplinare tecnico e nell'Offerta tecnica migliorativa, compreso la fornitura e la successiva manutenzione dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
 - c) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
 - d) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
 - e) trasmettere al Comune le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
 - f) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
 - g) dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune;
 - h) restituire al Comune, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
 - i) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
 - j) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
 - k) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
 - l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
 - m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione

dell'Autorità e dal presente contratto;

- n) adottare nel rapporto di lavoro il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale e applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e dalle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo ed integrativo di lavoro adottato, applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 - o) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - p) ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.m.ii. e osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
 - q) nominare quale responsabile del servizio denominato "Responsabile tecnico operativo" che sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Gestore; in particolare avrà la responsabilità di organizzare l'attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici.
 - r) produrre al Comune, in occasione dei pagamenti, un'autocertificazione attestante la regolarità retributiva di tutti i lavoratori impiegati nel servizio;
 - s) realizzare, a proprie cure e spese e come previsto nel disciplinare tecnico e nell'Offerta tecnica migliorativa, un sistema di monitoraggio (dotazione di GPS/GPRS e microchip RFiD) degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio e di tutte le attrezzature. Tale sistema dovrà permettere al Comune di consultare l'interfaccia software contenente tutti i tracciati dei mezzi impegnati nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e quant'altro previsto dal disciplinare tecnico.
2. Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente nella Carta della qualità dei servizi integrati redatta ai sensi della delibera ARERA n. 15/2022 s.m.i..

Titolo V

DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16

Obblighi del Gestore

- 1. Il Gestore predispone con cadenza trimestrale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
- 2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a tre anni successivi a quello della registrazione.
- 4. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
 - Beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;

- beni strumentali di terzi.

Articolo 17

Programma di controlli

1. Il Comune predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati e lo trasmette alla SRR.
2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore al Comune e alla SRR e anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.
3. Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
4. In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, il Comune provvederà alla contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali nei modi e nei termini di cui all'art. 19 del presente Contratto di servizio.
5. Per l'esercizio della vigilanza e controllo, il Comune si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche ricorrendo ad organismi esterni, in qualsiasi momento e il Gestore vi dovrà acconsentire. I predetti controlli potranno essere eseguiti nel territorio comunale e anche presso la sede operativa del Gestore e sui veicoli e sulle attrezzature dallo stesso utilizzati nonché attraverso verifiche sulla documentazione presente negli uffici dello stesso. Il Comune si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi.

Articolo 18

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

- 18.1 Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI

PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente disciplinare tecnico, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal disciplinare tecnico, il Comune, applicherà le penalità previste dall'art. 8 e dall'art.13 del disciplinare tecnico secondo la specifica disciplina dettata dallo stesso.
2. Il Comune procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale e/o avvalendosi della cauzione definitiva.
3. Nel caso di inadempimenti relativi a servizi non resi, il RUP, fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederà a trattenere dal canone mensile spettante all'Appaltatore il relativo compenso ricavabile dall'offerta presentata in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'Appaltatore

4. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire i servizi contestati o eventualmente non svolti a ditte specializzate, e di addebitare all'Appaltatore inadempiente il costo per l'esecuzione degli stessi, con la decurtazione del relativo importo dal canone mensile.
5. Il Comune comunica alla SRR le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

- 20.1 La SRR, in seguito alle comunicazioni del Comune, è tenuta a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21

Condizioni di risoluzione

- 21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale espresse, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile, sono indicate agli artt. 16 e 15 del disciplinare tecnico.

Titolo VII

CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22

Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. Dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione, la SRR *Catania Provincia Nord* avvia le procedure di individuazione del nuovo Gestore.
2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune e la SRR *Catania Provincia Nord* verificano la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
4. La SRR *Catania Provincia Nord* dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
5. La SRR *Catania Provincia Nord* individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette alla SRR le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; la SRR *Catania Provincia Nord* delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con la SRR *Catania Provincia Nord* sulla base dei documenti contabili.

In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse alla SRR *Catania Provincia Nord*, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dalla SRR *Catania Provincia Nord*, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dalla SRR *Catania Provincia Nord* unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

Articolo 23

Trattamento del personale

- 23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Garanzie

1. In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di €....., in base alle disposizioni di legge.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Comune del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escusione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25

Assicurazioni

1. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione

dei servizi allo stesso affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative R.C. Terzi e R.C. Operai con massimali non inferiori ai seguenti:
 - o Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 a copertura dei danni causati durante le fasi di trasporto e di carico/scarico dei rifiuti, nonché per i danni da inquinamento accidentale.
 - o Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000 per sinistro con sotto limite per persona non inferiore ad euro 1.000.000. La suddetta polizza assicurativa prevede le seguenti estensioni:
 - per danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate;
 - per danno biologico;
 - estensione delle garanzie a favore dei lavoratori parasubordinati.
 - o Per inquinamento con massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti alla contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura.
3. Le polizze dovranno prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti del Comune, fatti salvi i casi di dolo e che la medesima non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, nonché che eventuali scoperti e franchigie restano a esclusivo carico dell'Appaltatore. In caso di sub-appalto, la copertura assicurativa dell'Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore e per inquinamento.
4. Nella clausola di vincolo l'Assicuratore, prima di recedere dal contratto, dovrà impegnarsi a chiedere il nullaosta al Comune e, inoltre, dovrà consegnare dichiarazione di avvenuta copertura assicurativa da parte dell'agenzia emittente il contratto; di tale polizza dovrà essere fornita copia al Comune.
5. L'Appaltatore dovrà altresì stipulare le normali assicurazioni R.C.A. per gli automezzi e motocicli per massimale non inferiore a quelli stabiliti dalle norme vigenti. L'Appaltatore dovrà consegnare al Comune, prima della stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi di R.C.A. per l'intera durata dell'appalto.
6. Eventuali sanzioni che il Comune dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore. In tal caso il Comune informerà dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'Appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa da parte del Comune verrà attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.
7. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione possa essere intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Articolo 26

Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

1. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su

una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- Disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - Provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - modifiche programmate indicate nel presente contratto.
2. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.
3. Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.2.

Art. 27

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle previsioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento è il Comune di Riposto.

Art. 28

Foro competente

- 28.1 Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto di Servizio e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente investito il Foro territorialmente competente di Catania.

Art. 29

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 29.1 Sono a carico del Gestore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ai Contraenti per legge.
- 29.2 Il Gestore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto normativo e attuativo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Gestore.

Art. 30

Clausola finale

- 30.1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente contratto.
- 30.2 Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto normativo e/o del presente contratto di servizio non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 30.3 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto di servizio (o di parte di esso) da parte dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente atto si intendono

regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 31

Allegati

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante- formale e sostanziale- del presente contratto:
 - a) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
 - b) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - c) Inventario dei beni strumentali;
 - d) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
 - e) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
 - f) Disciplinare tecnico e Offerta Tecnica della Ditta..... .